



COMUNE DI ZONE
Provincia di Brescia

CODICE ENTE 10456	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 24	
<input type="checkbox"/> Soggetta a invio ai Capigruppo consiliari	

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Disciplina del procedimento di accertamento di eventuali cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n.39/2013 ed individuazione, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del medesimo decreto, dell'organo competente ad effettuare le nomine e/o a conferire gli incarichi nel periodo di interdizione dell'organo titolare del potere.

L'anno **duemilaquindici** addì **ventuno** del mese di **maggio** alle ore **18.00**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1 - Zatti Marco Antonio	Sindaco	Si	
2 - Salvalai Andrea	Assessore	Si	
3 - Marchetti Andrea	Assessore	Si	
	Totale	3	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Porteri Mariateresa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione G.C. n. 24 del 21.05.2015

OGGETTO: Disciplina del procedimento di accertamento di eventuali cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ed individuazione, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del medesimo decreto, dell'organo competente ad effettuare le nomine e/o a conferire gli incarichi nel periodo di interdizione dell'organo titolare del potere.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge n. 190/2012, nel quadro degli interventi finalizzati a prevenire la corruzione amministrativa, ha dettato alcune disposizioni finalizzate a dare attuazione ai paradigmi costituzionali di cui all'art. 54 (*dovere di fedeltà alla Repubblica e di adempimento degli incarichi pubblici con disciplina ed onore*) ed all'art. 97 (*assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione*), onde garantire al cittadino che i soggetti titolari di pubbliche funzioni possano svolgerle nella più completa indipendenza di giudizio e correttezza di comportamento, al di fuori di ogni possibile condizionamento politico o gerarchico o di conflitto di interessi;
- in particolare, il comma 49 della Legge n. 190/2012 ha previsto che *“Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate”*;

preso atto che, sulla base del richiamato art. 1, comma 49, della Legge n. 190/2012, è stato emanato adottato il D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n.190”*;

evidenziato che:

- il sopra richiamato decreto disciplina i casi di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, nonché degli incarichi dirigenziali interni ed esterni, degli incarichi di amministratore di enti pubblici o di enti privati in controllo pubblico ovvero regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni;
- ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 39/2013 per inconferibilità si intende *“la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico”*, e per incompatibilità *“l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentori di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico”*;

dato atto che, con deliberazione n. 57/2013, l'A.N.AC. ha chiarito che negli enti locali (e loro forme associative) con popolazione inferiore a 15.000 abitanti si applicano esclusivamente le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità previste e disciplinate dagli artt. 3, 4 e 9 del D.Lgs. n. 39/2013;

rilevato che:

- l'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013 sanziona con la nullità gli atti di conferimento di incarichi e i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013;

- l'art. 18 del medesimo decreto, oltre a porre a carico dei componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli le conseguenze economiche di tali atti, introduce una speciale sanzione in capo a tali organi, consistente nella impossibilità (interdizione) per i medesimi di conferire gli incarichi di loro competenza per i tre mesi successivi;

preso atto che lo stesso art. 18, al comma 3, prevede che regioni, province e comuni debbano provvedere ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari;

ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adeguamento dell'ordinamento interno di questo ente regolamentando il procedimento per l'accertamento della violazione delle norme sulla inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi, ed individuando il soggetto competente a sostituire gli organi colpiti dalla interdizione di cui al comma 2 dell'art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013;

considerato che nelle amministrazioni comunali il potere di conferimento degli incarichi amministrativi di vertice, degli incarichi dirigenziali interni ed esterni, degli incarichi e cariche in enti pubblici ovvero presso enti privati in controllo pubblico o regolati o finanziati dall'amministrazione locale spettano in via generale all'organo politico monocratico (segnatamente il Sindaco, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 32/1994), ma che è possibile che il legislatore attribuisca il potere di nomina, in relazione ad alcuni incarichi o cariche, anche ad organi collegiali, ovvero ad organi gestionali;

ritenuto, pertanto, di dover individuare le regole per la sostituzione nei casi di cui all'art. 18, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013, avendo cura di non alterare l'ordine delle competenze stabilito dalla legge, e così non attribuendo competenze ascritte alla sfera dell'indirizzo politico ad organi che esercitano funzioni di carattere gestionale né a organi amministrativi di vertice;

ritenuto, di poter individuare l'organo surrogante come segue:

- il Consiglio Comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta Municipale;
- la Giunta Municipale se l'affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale;
- il Vice Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco;
- il Sindaco se l'affidamento sia stato operato dal Vice Sindaco (ipotesi contemplata dall'ordinamento nei casi di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco ex art. 53 comma 2 del D.Lgs. 267/00);
- il Segretario comunale se l'affidamento nullo sia stato operato da un responsabile di settore;

esaminata la proposta di disciplina di dettaglio relativa al procedimento di accertamento della violazione del D.Lgs. n. 39/2013, di irrogazione delle sanzioni, di esame di segnalazioni in materia predisposta dal Segretario Comunale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, da allegarsi quale appendice al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 05.12.2014;

attestato che sulla proposta della presente deliberazione è stato preventivamente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile competente ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL;

visto il parere favorevole di conformità allo Statuto ed alla legge vigente espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

visti

- il D.Lgs. n. 39/2013;
- la Legge n. 190/2012;

tutto ciò premesso;

con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 18 comma 3 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e conseguentemente di disporre quanto segue:

- a. è attribuita al Responsabile della prevenzione della corruzione la funzione di contestazione dell'esistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità nell'assunzione di funzioni o incarichi e il correlato potere di denuncia alle competenti autorità;
 - b. nel caso in cui un organo del comune abbia conferito un incarico in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013, il medesimo affidamento è nullo e l'organo stesso è interdetto al conferimento dell'incarico per tre mesi;
 - c. nel caso di cui al punto b), il responsabile della prevenzione della corruzione, dopo avere accertato la nullità, comunica la circostanza all'organo conferente e al soggetto incaricato e dà avvio alla procedura di recupero delle somme indebitamente percepite nonché alla procedura surrogatoria di seguito indicata; la procedura di accertamento della nullità è regolata da una direttiva emanata dal responsabile della prevenzione della corruzione, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione;
 - d. entro dieci giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, il Responsabile della prevenzione della corruzione invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità;
 - e. se l'organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento, l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, ovvero se, comunque, ritenga opportuno mantenere l'incarico, procede entro cinque giorni ad attivare la procedura di nomina da concludersi entro i successivi dieci giorni, salvo norme che impongano termini più ampi, in relazione ad obblighi di pubblicazione ovvero a necessità di acquisire proposte o pareri;
3. di approvare l'allegata disciplina di dettaglio relativa al procedimento di accertamento della violazione del D.Lgs. n. 39/2013, di irrogazione delle sanzioni, di esame di segnalazioni in materia predisposta dal Segretario Comunale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, da accludersi quale appendice al regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 66 del 05.12.2014;
 4. di precisare che prima di assumere un incarico attribuito dal comune, l'interessato sia tenuto a presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità indicate nel D.Lgs. n. 39/2013, da rendersi anche nel corso dell'incarico con cadenza annuale. Tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito web istituzionale dell'ente in apposita voce della sezione "Amministrazione Trasparente";
 5. di individuare l'organo surrogante come segue:
 - il Consiglio Comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta Municipale;
 - la Giunta Municipale se l'affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale;
 - il Vice Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco;
 - il Sindaco se l'affidamento sia stato operato dal Vice Sindaco (ipotesi contemplata dall'ordinamento nei casi di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco ex art. 53 comma 2 del D.Lgs. 267/00);
 - il Segretario comunale se l'affidamento nullo sia stato operato da un responsabile di settore;
 6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti né sul bilancio né sul patrimonio;
 7. di specificare che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso ordinario innanzi alla TAR Lombardia, sezione distaccata di Brescia, entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data di esecutività dell'atto;
 8. di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Disciplina del procedimento di accertamento di eventuali cause di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ed individuazione, ai sensi dell'art.18, comma 3 del medesimo decreto, dell'organo competente ad effettuare le nomine e/o a conferire gli incarichi nel periodo di interdizione dell'organo titolare del potere.

Art.1

Oggetto e finalità

1. Le presenti disposizioni disciplinano le procedure interne e individuano gli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo in cui, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013, agli organi titolari viene interdetta la possibilità di conferimento.
2. Nel caso in cui l'organo del Comune conferisca un incarico in violazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013, il medesimo affidamento è nullo e l'organo stesso è interdetto al conferimento dell'incarico per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data di comunicazione della nullità.

Art. 2

Obblighi connessi al conferimento e alla prosecuzione degli incarichi

1. Il responsabile del servizio di segreteria, nella fase procedimentale finalizzata al conferimento dell'incarico, avrà cura di inserire negli interPELLI l'espresso richiamo all'assenza di condizioni ostative al conferimento e al proseguimento dell'incarico come previste dal D.Lgs. n. 39/2013.
2. Il Responsabile del servizio di segreteria, anteriormente alla sottoscrizione del decreto di nomina da parte dell'organo, ha cura di assicurare l'ottemperanza all'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013 acquisendo agli atti la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità o di incompatibilità indicate nel D.Lgs. 39/2013.
3. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
4. In relazione alla verifica intermedia in corso di incarico, il Responsabile del servizio segreteria provvede ad acquisire la dichiarazione di cui al medesimo art. 20, comma 2, di norma entro il 30 giugno di ogni anno per gli incarichi di durata superiore all'esercizio finanziario.
5. Le dichiarazioni ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000 potranno essere oggetto di controllo da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, tramite acquisizione d'ufficio del certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti, in merito agli aspetti di inconfiribilità per sentenze penali anche non definitive.
6. La dichiarazione falsa, accertata, comporta l'inconfiribilità di qualsiasi incarico di cui al D.Lgs. n.39/2013 ferma restando ogni altra responsabilità.
7. Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere rese dall'interessato nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000.
8. Il Responsabile del servizio segreteria curerà la pubblicazione delle dichiarazioni sul sito istituzionale dell'ente alla pagina "Amministrazione Trasparente".

Art.3

Titolare del potere di contestazione

Al Responsabile della prevenzione della corruzione è attribuito il potere di contestazione dell'esistenza di eventuali cause di inconfiribilità o di incompatibilità e il correlato potere di denuncia alle competenti autorità.

Art. 4

Contestazione nullità incarichi

1. Nel caso venga accertata la violazione delle disposizioni richiamate all'art. 1, comma 2, il Responsabile della prevenzione della corruzione comunica la circostanza all'organo conferente e al soggetto incaricato.
2. Entro sette giorni dalla comunicazione l'organo conferente può inviare eventuali controdeduzioni, rispetto alle quali il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà esprimersi entro i successivi cinque giorni.
3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione dà avvio, nel caso di conferma della contestazione di nullità, alla procedura di recupero delle eventuali somme indebitamente percepite, nonché alla procedura sostitutiva di cui al seguente articolo 5.
4. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni sul conferimento delle nomine viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ente alla pagina "Amministrazione Trasparente".

Art. 5

Organo surrogante

L'organo surrogante è individuato:

- nel Consiglio Comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta Municipale;
- nella Giunta Municipale se l'affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale;
- nel Vice Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco;
- nel Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal ViceSindaco ((ipotesi contemplata dall'ordinamento nei casi di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco ex art. 53 comma 2 del D.Lgs. 267/00).
- nel segretario comunale se l'affidamento nullo sia stato operato da un responsabile di servizio.

Art. 6

Procedura sostitutiva

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro dieci giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità.
2. Se l'organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento, l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, ovvero se, comunque, ritenga opportuno mantenere l'incarico, procede entro cinque giorni ad attivare la procedura di nomina da concludersi entro i successivi dieci giorni, salvo norme che impongano termini più ampi, in relazione ad obblighi di pubblicazione ovvero a necessità di acquisire proposte o pareri.
3. L'organo che procede in via sostitutiva comunica le decisioni assunte al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasmette i relativi provvedimenti.
4. Le comunicazioni di nullità degli incarichi e i provvedimenti sostitutivi sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente alla pagina "Amministrazione Trasparente".

OGGETTO: Disciplina del procedimento di accertamento di eventuali cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ed individuazione, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del medesimo decreto, dell'organo competente ad effettuare le nomine e/o a conferire gli incarichi nel periodo di interdizione dell'organo titolare del potere

REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, responsabile del servizio competente, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Data 21.05.2015



Il Responsabile del Servizio
Porteri dott.ssa Mariateresa

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Data _____

Il Responsabile del Servizio
Porteri dott.ssa Mariateresa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

e, inoltre, costituisce

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,
ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti *impegni* di spesa:

NUMERO	INTERVENTO / CAPITOLO	IMPORTO

Li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Porteri dott.ssa Mariateresa

Il Sindaco
F.to Marco Antonio Zatti

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Mariateresa Porteri

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI

(articoli 124 e 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e articolo 32, comma 1, Legge 18.06.2009 n. 69)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line ove vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, nonché trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Municipio di Zone, 29 MAG. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to. dott.ssa Mariateresa Porteri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Si certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

Municipio di Zone, 29 MAG. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to. dott.ssa Mariateresa Porteri

COPIA CONFORME

Ai sensi dell'articolo 18 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445, la sottoscritta dott.ssa Mariateresa Porteri, in qualità di Segretario Comunale

attesta la conformità della presente copia,

composta da facciate scritte 8, al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.

Municipio di Zone, 29 MAG. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Mariateresa Porteri